

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 114

DEL 28.12.2011 ..

OGGETTO: Atto di reclamo
al Collegio ex art. 669 terdecies
c.p.c. promosso dai sig. Iandolo
Renato, Rocchetta Giuseppe e
Iandolo Paola.
Nomina legale avv. Elvira
Spagnuolo

L'anno duemilaundici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Segreteria;

VISTA la determina commissariale n. 44 del 9.9.2011 di
approvazione delle Short List per il conferimento di
incarichi di natura professionale per consulenze e/o
collaborazione nelle materie di competenza dell'IACP di
Avellino;

PREMESSO:

CHE con atto di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies
c.p.c. i Sig.ri Iandolo Renato, Rocchetta Giuseppe e
Iandolo Paola chiedevano: "1) l'annullamento, previa
riforma, dell'ordinanza del 27 settembre 2011 resa dal
Tribunale di Avellino, G.U. Dott. Pellecchia, all'esito del
giudizio ex art. 700 c.p.c. da questi promosso contro
l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Avellino, nonché contro il Comune di Avellino, depositata
in pari data presso la cancelleria e comunicata in data 29
Settembre 2011, con la quale veniva respinto il ricorso
ex art. 700 c.p.c. presentato dai ricorrenti; 2)
l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione
anche inaudita altera parte: a) del provvedimento
18.11.2010 così denominato: " verbale di esecuzione
coatta dell'ordinanza dirigenziale n. 447 prot. 36167 del

22.07.2009 a carico di landolo Renato (...) inerente l'occupazione abusiva dell'alloggio erp di proprietà IACP sito in Avellino, in Via Gen. G. Rotondi n. 9, piano terzo, interno 5"; b) dell'ordinanza n. 447 prot.36167 del 22.7.2009 (notificata il 27.7.2009) a firma del dirigente Settore servizi sociali del Comune di Avellino, con la quale si dichiara il sig. landolo Renato decaduto dal beneficio dell'assegnazione del suddetto alloggio. nonché per l'accertamento del diritto del Sig. Renato landolo all'assegnazione dell'alloggio ubicato in Avellino, alla Via Gen. G. Rotondi n.9 e del conseguente diritto dei coniugi Rocchetta a subentrare nel possesso del suddetto alloggio e legittimamente occuparlo".

in particolare ricorrevano al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., affinché voglia annullare, previa riforma l'ordinanza reclamata del 27.9.2011, e, pertanto, voglia, in accoglimento del presente reclamo: "- in Via principale – con decreto inaudita altera parte- ordinare al Comune di Avellino, in persona del Sindaco P.T. ed all'IACP della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t. l'immediata riconsegna ai ricorrenti dell'alloggio ubicato in Avellino alla Via Gen. G. Rotondi n.9 atteso che i coniugi Rocchetta, allo stato, non dispongono di nessun altro alloggio dove poter vivere con il proprio nucleo familiare composto da due minori dei quali uno affetto da grave patologia medica, con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'accertamento del diritto del Sig. Renato landolo all'assegnazione dell'alloggio e/o del diritto dei coniugi Rocchetta e, segnatamente, della Sig.ra Paola landolo al legittimo subentro nell'alloggio medesimo; in via gradata, con decreto inaudita altera parte- al Comune di Avellino, in persona del Sindaco p.t. ed all'IACP della Provincia di Avellino di non disporre l'assegnazione del suddetto alloggio ad altro nucleo familiare almeno fino alla data di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero ordinare l'adozione di tutti quegli atti che possano essere idonei alla tutela degli interessi e diritti dei ricorrenti nelle more della tutela interinale; - in via ulteriormente gradata fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere ed ordinare quanto richiesto sub 6 e 7; condannare, in ogni caso, i soggetti convenuti al pagamento delle spese delle competenze e degli onorari della presente procedura con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi."

Il presidente del collegio fissava l'udienza del 3 gennaio 2012 per la comparizione personale delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio, giudice relatore Dott. Marena, disponendo la notifica di reclamo e decreto a cura di parte istante entro il 15/12/2011.

ricorso e decreto venivano notificati all'Avv. Spagnuolo Elvira, costituita per l'IACP, nel giudizio di primo grado in data 28 ottobre 2011.

SENTITO il Direttore Generale,

DETERMINA

Di affidare l'incarico di cui in premessa all'Avv. Elvira Spagnuolo, con studio in Avellino alla Via Circumvallazione n. 125, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività con il citato professionista per la regolamentazione dei compensi spettanti.

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====